

STATUTO ORGANICO
DELLO
ASILO INFANTILE
DI
S. GIUSTO CANAVESE

Erezione in Ente morale
R. Decreto 22 Febbraio 1903.

TIPOGRAFIA MARIO GAY
S. Giorgio Canavese
1903

STATUTO ORGANICO
DELLO
ASILO INFANTILE
DI
S. GIUSTO CANAVESE



Erezione in Ente morale
R. Decreto 22 Febbraio 1903.



TIPOGRAFIA MARIO GAY
S. Giorgio Canavese
1903

*Eretto in Ente morale autonomo
con Regio Decreto 22 Febbraio 1903.*

*Firmato: VITTORIO EMANUELE III
Controfirmato: GIOLATTI*

PROVINCIA DI TORINO

CIRCONDARIO D'IVREA

STATUTO ORGANICO

DELL'

Asilo Infantile

DI

S. GIUSTO CANAVESE

CAPO I

Costituzione - Scopo - Mezzi

Art. 1. È istituito in S. Giusto Canavese un Asilo infantile per ambo i sessi, fondato per pubblica sottoscrizione e concorso dei cittadini, dietro la generosa donazione della Signora Pia Gioannini-Delgrosso, fatta in omaggio al formale desiderio espresso dal defunto di lei marito, Capitano Severino Delgrosso, il quale ne gettava la base, e con la benefica opera dell'apposito comitato presieduto dal defunto benemerito Cav. Cesare Bassi.

Art. 2. L'asilo ha la sua sede nel fabbricato

proprio costruito con i mezzi come al precedente articolo.

Art. 3. L'Asilo ha per iscopo l'istruzione morale, civile e religiosa dei bambini di età non minore degli anni tre, nè maggiore di anni sei.

Art. 4. Compatibilmente con le risorse dello Istituto, saranno ammessi gratuitamente i fanciulli nati nel Comune, appartenenti a famiglie veramente povere; però sempre preferibilmente gli orfani e quelli i cui genitori sono costretti per ragione del loro mestiere a stare fuori di casa la maggior parte del giorno. Ai bambini ricoverati sarà data una refezione giornaliera, consentendolo le condizioni finanziarie dell'Ente.

Art. 5. Per i fanciulli appartenenti a famiglie non povere verrà da queste corrisposta una tenue retta mensile da determinarsi al principio d'ogni anno dalla Direzione.

Art. 6. Per ottenere l'ammissione dei fanciulli nell'Asilo occorre la produzione dei seguenti documenti:

- a) fede di nascita;
- b) attestato medico comprovante lo stato di salute e l'immunità da malattie contagiose o repugnanti;
- c) certificato d'eseguita vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

Per i fanciulli poveri dovrà inoltre prodursi il certificato d'indigenza delle rispettive famiglie.

Art. 7. Si provvede alla sussistenza dell'Asilo:

- a) col provento delle azioni;
- b) colle rendite dei lasciti fatti all'Asilo e con le oblazioni;
- c) con le rette che saranno corrisposte dai bambini non poveri.

CAPO II

Azionisti

Art. 8. Chi farà un'oblazione di L. 250 o più, sia per atto fra vivi che d'ultima volontà, sarà iscritto in un albo d'onore da tenersi nella sala delle adunanze, sotto il titolo di benefattori.

Art. 9. Saranno azionisti dell'Asilo tutti coloro che si obbligheranno a pagare per un triennio una o più azioni di lire cinque.

Le azioni si pagheranno a semestri anticipati, e si intenderanno continuative per un'altro triennio se l'azionista non avrà, tre mesi prima della scadenza, fatto conoscere per iscritto alla Direzione la sua intenzione di ritirarsi.

Il nome degli azionisti verrà iscritto in apposito elenco.

Coloro che offriranno in dono L. 100, od una corrispondente rendita d'annue L. 5, avranno il

titolo d'azionisti perpetui, ed il loro nome verrà iscritto in apposito quadro.

CAPO III

Amministrazione

Art. 10. L'Amministrazione dell'Asilo è affidata ad un Consiglio di Direzione composto di due Membri nati e di cinque elettivi. I Membri nati sono: Il Parroco pro-tempore e l'Ufficiale sanitario locali. I Membri elettivi saranno nominati fra gli azionisti in numero di quattro dall'Assemblea dei medesimi, e uno dalla principale fondatrice prelodata, Signora Pia Gioannini ved. del Capitano Delgrosso. Dopo il di lei decesso anche questo membro sarà nominato dalla Assemblea con le norme stabilite per gli altri quattro membri elettivi.

Art. 11. Il Membro nominato dalla fondatrice durerà in carica quattro anni e non potrà essere rieletto che una sola volta senza interruzione. Eziandio i Membri eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta. La rinnovazione di questi ultimi si farà per metà ogni due anni. Durante il primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, quindi dall'anzianità. La nomina e la rinnovazione avranno sempre

effetto al 1 Gennaio d'ogni biennio.

Art. 12. Le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza, ed i Membri così nominati entrano subito in carica, restando in ufficio quanto avrebbero dovuto normalmente rimanervi i surrogati.

Art. 13. Il Consiglio di Direzione eleggerà a maggioranza assoluta di voti nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

Art. 14. Decadono dall'ufficio di componenti l'Amministrazione:

a) le donne maritate in seguito alla notificazione di revoca dell'autorizzazione maritale;

b) coloro che incorrono in una delle incompatibilità prevedute dall'art. 11 della legge, od in quella per sopraggiunta parentela a termini dell'art. 14.

Art. 15. Verificatosi il caso d'incompatibilità previsto dall'art. 14 della legge, va escluso il membro nominato a tempo in confronto del membro nato e fra i nominati a tempo:

a) il componente meno anziano;

b) a pari anzianità di nomina il più giovane;

c) il nuovo eletto da quello che è già in ufficio;

d) fra gli eletti contemporaneamente quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più;

e) ed a parità di suffragi, il giovane dal pro-

vetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora ed il genero dal suocero e dalla suocera.

Art. 16. Decadono pure dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute; la decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione ed il Prefetto la può promuovere. Inoltre quelli che concorrono direttamente o per interposta persona a contratti di compra-vendita, locazione, esazione ed appalto con l'Asilo, o che, trattandosi di locazioni o compre-vendite per pubblici incanti, non siano stati ammessi dall'Autorità a concorrervi.

Decadono pure coloro i quali, contro il divieto dell'art. 15 della legge, intervengano a deliberazioni o discussioni nelle quali hanno interesse diretto o indiretto, o che, in opposizione al disposto dell'art. 78, subordinano l'esercizio della beneficenza a considerazioni d'ordine religioso o politico, od incorrono in una delle violazioni di legge previste dall'art. 85.

CAPO IV

Attribuzioni del Consiglio di Direzione

Art. 17. La Direzione dell'Asilo per l'adempimento del mandato affidatole dalla legge:

a) compila entro il mese di settembre per l'esercizio dell'anno seguente il bilancio dell'Istituto da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità tutoria;

b) entro il mese di maggio compila il conto del tesoriere, il consuntivo, e fa relazione del risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente;

c) determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni, salvo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, quando è dalla legge richiesta;

d) delega uno o più dei suoi componenti, munitoli di regolare procura, per presentarla nella stipulazione degli atti pubblici da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità tutoria;

e) vigila perchè sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a registrazione a sensi dell'art. 4 della Legge 14 luglio 1887, N. 4702.

f) cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;

g) promuove le deliberazioni per stare in giudizio;

h) delibera sulle affrancazioni dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili d'ogni natura, che derivano da obbligazione civile debitamente accertata;

e) promuove l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e doni;

l) ordina, al bisogno, straordinarie verifiche di cassa;

m) forma i Regolamenti di Amministrazione e servizio interno, da approvarsi dall'Autorità tutoria, e compila lo speciale Regolamento per il personale stipendiato, ove sia necessario, da sottoporre parimenti all'approvazione dell'Autorità tutoria, a sensi dell'art. 31 della legge;

n) nomina e revoca gl'impiegati e salariati, e fa con essi le relative convenzioni in base alle norme sancite nel Regolamento speciale, di cui è cenno nel capoverso precedente;

o) delibera, ove ne sia il caso, sul conferimento del servizio di cassa, o sulla nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, sulla cauzione che devono prestare sull'aggio o compenso da attribuire ai medesimi, salvo l'approvazione dell'Autorità tutoria;

p) promuove, al bisogno, la modificazione degli Statuti e dei Regolamenti;

q) delibera sull'ammissione dei fanciulli nell'Asilo, le norme relative saranno fissate nel Regolamento interno;

r) infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, l'interesse dell'istituzione, salvo l'ap-

provazione e l'autorizzazione Superiore, quando occorrono.

CAPO V

Attribuzioni e doveri del Presidente

Art. 18. Il Presidente:

a) spedisce gli avvisi per la convocazione dei soci azionisti e della Direzione, presiede e dirige le adunanze generali dei primi e le adunanze della seconda;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, quando non ne sia specialmente affidato l'incarico ad alcuno dei componenti;

c) dirige la corrispondenza ufficiale che esso sottoscrive;

d) cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari;

e) provvede all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, all'esecuzione degli ordini superiori, all'adempimento dei legati pii, alla sollecita ed integra riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziare in bilancio, mercè l'emissione dei relativi mandati nella forma indicata dall'art. 34 del presente Statuto;

f) Vigila affinchè entro il termine stabilito

sia dal tesoriere presentato il conto, e provoca, in caso di ritardo, i provvedimenti per la compilazione d'ufficio del conto stesso;

g) sospende, in caso d'urgenza e per valide ragioni, gli impiegati e salariati, salvo a riferirne alla Direzione nella prima adunanza;

h) promuove il deposito nella Cassa postale di risparmio, o, con l'approvazione tutoria, in altro Istituto di credito o risparmio, delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione, ed il ritiro delle somme stesse;

i) cura che i titoli non nominativi siano depositati a sensi dell'art. 28 della legge;

l) ammanisce la prova delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio, e rappresenta in giudizio l'Asilo e, in nome di questo, provvede ai contratti a licitazione o privata trattativa deliberati dalla Direzione del medesimo;

m) cura la pubblicazione delle deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione tutoria e la trasmissione delle copie delle dette deliberazioni al Prefetto o Sotto-Prefetto, e di quelle che vengono richieste d'ufficio;

n) rappresenta l'Istituto avanti le Autorità scolastiche, amministrative e giudiziarie.

o) prende, in caso d'urgenza, tutte le misure reclamate dal bisogno e ne informa tosto l'Am-

ministrazione.

Art. 19. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci e disimpegnerà le funzioni il Vice-Presidente, ed in mancanza di questo l'amministratore anziano.

CAPO VI

Adunanze generali degli Azionisti e del Consiglio di Direzione

Art. 20. Si terranno ordinariamente in ogni anno due adunanze generali degli azionisti, una nel mese di maggio e l'altra nel mese di settembre. La convocazione si farà mediante avviso scritto, firmato dal Presidente, e contenente l'ordine del giorno, che sarà inviato a domicilio almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 21. Le adunanze saranno valide se interverrà almeno la metà degli azionisti, in difetto si farà luogo ad una seconda convocazione mediante avviso come per la prima, che sarà valida quando intervengano non meno di quindici azionisti.

Art. 22. Nell'adunanza di maggio sarà deliberato il conto finanziario del tesoriere, in quella di settembre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, e si farà la nomina dei Membri elettivi da rinnovarsi.

Art. 23. In entrambe le adunanze poi si delibererà sulle eventuali modificazioni allo Statuto ed ai Regolamenti, e sulle proposte che venissero fatte dal Consiglio di Direzione e dagli Azionisti, purchè le abbiano fatte pervenire in tempo utile per la loro iscrizione nell'ordine del giorno, altrimenti saranno discusse nell'Assemblea successiva ordinaria. Sempre che ragioni di opportunità lo consiglino, potrà essere invertito l'ordine del giorno degli affari da discutere, sia su proposta del Presidente che degli azionisti.

Art. 24. Adunanze generali potranno però essere convocate in via straordinaria, per urgenti bisogni, previa deliberazione della Direzione o domanda firmata da non meno d'un terzo degli azionisti, ed ogni qualvolta si verifichi qualche vacanza straordinaria di membri della Direzione.

Art. 25. Il Consiglio di Direzione sarà convocato almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il bisogno lo richieda. Per la validità delle adunanze occorrerà siano presenti almeno cinque membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 26. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Non va computato il componente che non può intervenire alla discussione, nè prendere parte ad atti e prov-

vedimenti che sono relativi ad interessi suoi, o di parenti o di affini fino al quarto grado, o ad interessi di stabilimenti da lui amministrati o di Corpi morali di cui avesse la rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato in nome collettivo, o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. A parità di voti la proposta s'intende respinta. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; quando si tratti di questioni concernenti persone, hanno sempre luogo a voti segreti.

Art. 27. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, quelli delle adunanze degli azionisti saranno firmati dal Presidente o Vice-Presidente e dell'Azionista anziano, quelli del Consiglio di Direzione da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualche Membro della Direzione si allontani o si ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.

Le deliberazioni devono essere sempre motivate, e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Esse devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

CAPO VII

Personale

Art. 28. Il personale amministrativo si compo- del Segretario, del Tesoriere e dell'Economo; quello insegnante di Maestre scelte preferibilmente fra le suore e provviste di regolare patente; quello di servizio di un'inserviente e di una serva.

Art. 29. Il Segretario dovrà firmare ogni deliberazione, provvedimento o contratto; in genere ogni atto che emani dall'Amministrazione, e parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi.

Art. 30. Il Tesoriere attende alle funzioni proprie del suo ufficio, presta nei modi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore la cauzione che sarà stabilita al momento in cui verrà assunto in servizio, con obbligo di aumentarla in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 31. Le maestre e sotto-maestre attendranno alla custodia, istruzione ed educazione dei bimbi; esse dipenderanno immediatamente dal Consiglio di Direzione, e per esso dal Presidente.

Art. 32. Un comitato di Signore nominate dal Consiglio di Direzione coopererà alla ispezione delle Scuole.

È incombenza speciale delle ispettrici di far osservare il Regolamento interno in ciò che concerne la nettezza dei ragazzi ed i modi onorevoli con cui questi devono essere trattati, vegliare al mantenimento dell'interna disciplina e coadiuvare coi loro consigli e colla loro assistenza al buon andamento dell'Asilo.

CAPO-VIII

Norme generali dell'Amministrazione

Art. 33. Nessuno dei componenti l'Amministrazione può a titolo veruno percepire assegnamenti o remunerazione di sorta sul bilancio dell'Asilo.

Art. 34. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e del membro anziano della Direzione.

Art. 35. Senza l'autorizzazione della Giunta Provinciale amministrativa non può operarsi alcun storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio; non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificate, nè provvedere a nuova o maggiore spesa cui non si possa far fronte col fondo di riserva.

Art. 36. Gli immobili devono di regola essere

dati in affitto; gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 37. Le somme da investire devono essere impiegate:

a) nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili legalmente accertate;

b) in titoli del Debito Pubblico dello Stato;

c) nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione tutoria.

Art. 38. Per lo speciale regolamento, di cui agli art. 17 lettera *m*, e 23 del presente Statuto, saranno stabiliti i diritti e le attribuzioni di tutto il personale stipendiato e salariato, la pianta organica del medesimo, e le norme di amministrazione interna dell'Asilo.

Art. 39. Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto organico si osserveranno le norme prescritte dalla Legge 17 luglio 1890, N. 6972 e dai relativi regolamenti approvati col R. Decreto 5 febbraio 1891.

S. Giusto Canavese, 13 settembre 1902.

Firmati all'originale:

PIETRO MARIANI	PRESIDENTE
D. PIETRO LEYDI, Prevosto,	VICE-PRESIDENTE
FIORINA GIORGIO	
BILLI FRANCESCO	
BOGGIO GIUSTO	
BONA MELCHIORRE	SEGRETARIO ASSUNTO

Ministero dell'Interno

Visto: d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro

Firmato: GIOLITTI

Per copia conforme:

Il Direttore Capo Divisione

Firmato: BONINO



